

completo e corretto i fatti e le circostanze rilevanti per la decisione sugli accordi, decisioni o pratiche;

- (5) considerando che è opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario per le domande di attestazione negativa relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e per le domande relative all'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato; che tale formulario dovrebbe essere utilizzato anche per le domande di attestazione negativa relative all'articolo 86 del trattato;
- (6) considerando che, al fine di semplificarne il trattamento, è opportuno introdurre un unico formulario per le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, nonché dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87; che è altresì opportuno prevedere un formulario distinto per le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;
- (7) considerando che la Commissione, nei casi appropriati e a richiesta degli interessati, deve dare a questi ultimi la possibilità, anche prima della presentazione della domanda o della notificazione, di consultazioni informali sull'accordo, decisione o pratica di cui trattasi, garantendone la riservatezza; che inoltre, dopo la presentazione della domanda o notificazione, essa manterrà stretti contatti con gli interessati, ove necessario, per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame;
- (8) considerando che l'obbligo imposto dall'articolo 5, punto 5, del regolamento (CEE) n. 4056/86 di comunicare alla Commissione le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punti 2 e 3 di detto regolamento; che appare opportuno semplificare quanto più possibile la procedura relativa a tale notificazione; che è pertanto opportuno che a dette notificazioni siano allegati documenti che riportano il testo delle sentenze e delle raccomandazioni di cui trattasi;
- (9) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi anche alle denunce, domande e notificazioni presentate a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Soggetti aventi diritto

1. Ogni impresa o associazione di imprese che partecipi ad accordi o pratiche concordate od ogni associazione di imprese che assuma decisioni può presentare domande e procedere a notificazioni in forza delle disposizioni seguenti:
  - a) l'articolo 12, ovvero l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;
  - b) l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;
  - c) l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.
2. Se solo alcune delle imprese partecipanti di cui al paragrafo 1 presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.
3. Se la domanda o la notificazione è firmata dai rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, di imprese o di associazioni di imprese, essi giustificano mediante atto scritto i propri poteri di rappresentanza.
4. In caso di domanda o di notificazione collettiva, va designato un rappresentante comune investito del potere di comunicare e di ricevere documenti a nome di tutte le parti richiedenti o notificanti.

### Articolo 2

#### Presentazione delle domande e delle notificazioni

1. Le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le domande di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 sono presentate secondo le modalità prescritte nel formulario TR riprodotto nell'allegato I al presente regolamento.

Il formulario TR può essere utilizzato anche per le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 86 del trattato.

Le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 sono presentate mediante il formulario TR(B) riprodotto nell'allegato II al presente regolamento.

2. Le domande e le notificazioni collettive sono presentate mediante un unico formulario.